



Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

Modifica del 18 maggio 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 novembre 2015¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3–3^{ter}

³ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) rilascia l'autorizzazione per i beni di cui al capoverso 2 e all'allegato 2 parte 1 e per i servizi connessi procedendo secondo l'articolo 16 dell'ordinanza del 25 giugno 1997² sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), se:

- a. sono soddisfatti i requisiti previsti dalle direttive del 13 novembre 2013, rispettivamente di giugno 2013 del Gruppo dei fornitori nucleari (NSG)³;
- b. l'Iran ha concesso per ogni bene fornito i diritti per la verifica dell'impiego finale e del luogo dell'impiego finale e tali diritti possono essere esercitati in modo efficace;
- c. le attività sono conciliabili con il JCPOA.

^{3bis} La SECO rilascia l'autorizzazione per i beni di cui all'allegato 2 parte 2 e per i servizi connessi se non vi è motivo di ritenere che l'attività possa contribuire totalmente o in parte alle attività dell'Iran nel campo dell'arricchimento di uranio, del ritrattamento di combustibili nucleari e dell'acqua pesante o ad altre attività in ambito nucleare non conciliabili con il JCPOA.

^{3ter} L'obbligo di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi relativi a beni per i quali la SECO ha rilasciato un'autorizzazione secondo il capoverso 3^{bis}.

¹ RS 946.231.143.6

² RS 946.202.1

³ Le direttive del Gruppo dei fornitori nucleari sono consultabili in francese e in inglese al seguente indirizzo Internet: www.nuclearsuppliersgroup.org > Directives

II

La presente ordinanza entra in vigore il 18 maggio 2016 alle ore 18.00⁴.

18 maggio 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

⁴ Pubblicazione urgente ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).